



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica
Servizio Tecnico-Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 84 del 14/12/2020 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 14/12/2020 al n. 906

OGGETTO: SISMA 2016 - D.L. 09 FEBBRAIO 2017 N. 8, CONV. LEGGE N° 45/2017. ASSEGNAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI DA UTILIZZARE PER L'EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI NELLA REGIONE. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, in data 24/08/2016, 30/10/2016 e 18/01/2017 diverse e devastanti scosse di terremoto hanno colpito ampi territori del centro Italia, in particolare le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

RICHIAMATO il D.L.09/02/2017 n.8, coordinato con la Legge di conversione 07/04/2017 n. 45, con il quale, all'art. 14, si è stabilito che, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa conseguente al sisma, le Regioni Abruzzo,Lazio, Marche e Umbria, avrebbero potuto - a titolo oneroso e sentiti i comuni interessati – *acquisire al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili o rese agibili dal proprietario;*

VISTO il Decreto della Struttura di Missione per il superamento dell'emergenza di protezione civile e regionale della Regione Abruzzo (SMEA-Ex COR) n° 265 del 29.10.2018, con il quale sono state approvate le graduatorie definitive degli immobili di tutti i Comuni per un totale di n° 326 alloggi;

CONSIDERATO che, nel territorio del Comune di Mosciano S.A., risultano da destinare ad assegnazione temporanea per l'emergenza terremoto n° 24 (ventiquattro) immobili, siti in Via Strada Comunale Santa Maria dell'Arco;

VISTO il Decreto SMEA n° 78 del 09.04.2019, di approvazione della modulistica relativa alla richiesta, accettazione o rinuncia degli alloggi offerti;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 02/07/2019, con la quale è stato approvato l'Avviso per l'Assegnazione Temporanea delle unità abitative per l'emergenza terremoto (ex art. 14 del Decreto Legge 09 febbraio 2017 n. 8, conv. Legge 7 aprile 2017 n° 45), rivolto ai nuclei familiari residenti nel comune di Mosciano S.A. colpiti dagli eventi sismici occorsi a partire dal 24 agosto 2016 e successivi, le cui abitazioni sono state danneggiate e sgomberate con specifiche ordinanze sindacali;

RICHIAMATA la nota della Regione Abruzzo assunta al prot. n° 20454 del 17/09/2019, concernente chiarimenti circa i requisiti di assegnazione degli alloggi in conformità alle previsioni del D.L. n.8 del 9.02.2017;

DATO ATTO che, all'esito del predetto avviso, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 04/10/2019:

- sono pervenute, presso l'Ufficio del Segretariato Sociale n° 5 (cinque) istanze da parte dei nuclei interessati;
- dall'istruttoria eseguita dal Segretariato Sociale, in applicazione dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico e (nello specifico) agli artt 1-2 dell'avviso, di seguito riportati :

“Art 1-Requisiti per la presentazione della domanda:

- Essere beneficiari del contributo di autonoma sistemazione (CAS), liquidato dal Comune di Mosciano S.A. , **ovvero** alloggiati in strutture ricettive a carico della Pubblica Amministrazione ;
- Essere proprietari, ovvero affittuari, ovvero occupanti ad un altro titolo di una abitazione, sita nel Comune di Mosciano S.A. , nella quale si aveva la dimora principale, abituale e continuativa, che risulti danneggiata dal terremoto del 24.08.2016 e successive repliche e che sia in una delle seguenti condizioni:
 - 1) inagibile con esito E a seguito di rilevazione effettuata con scheda AeDES come attestato in apposita ordinanza di sgombero;
 - 2) inagibile con esito F (presumibilmente di non rapida soluzione) a seguito di rilevazione effettuata con scheda AeDES come attestato in apposita ordinanza di sgombero;
 - 3) inutilizzabile a seguito della rilevazione effettuata con scheda FAST come attestato dell'ordinanza sindacale di inagibilità e sgombero , il cui esito di inagibilità è “ E ” o “ F ” così come dichiarato nell'attestazione che dovrà essere allegata alla richiesta , sottoscritta da professionista abilitato incaricato per la redazione della scheda AeDES ;
 - 4) in attesa di verifica di agibilità' ma in tal caso il richiedente dovrà dichiarare che è distrutta o inagibile.

Art. 2 - Attribuzione dei punteggi

La formazione della graduatoria , dei richiedenti l'assegnazione dell'alloggio temporaneo avverrà sulla base dei punteggi così definiti:

- 1) Presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni: 3 punti per ogni persona over 75 presente nel nucleo;
- 2) **Presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità:**
 - Con percentuale di invalidità pari al 100% : 3 punti per ogni persona invalida*
 - Portatori di handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. 104/92: 4 punti per ogni persona portatrice di handicap*
(* condizioni non cumulabili in riferimento allo stesso soggetto);
- 3) Nucleo familiare (coppie, sposate, uniti civilmente o conviventi) con figli minori : 2 punti per ogni figlio minore;)

Il richiedente dovrà dichiarare nel modello di domanda quale era la composizione del proprio nucleo familiare alla data dell'evento sismico di riferimento, dichiarando altresì le modifiche anagrafiche successive sopraggiunte (decessi, trasferimenti di residenza di uno o più componenti, divorzi/separazioni legali, convivenze di fatto, ecc..)

Nell'assegnazione dell'alloggio si terrà conto della composizione del nucleo familiare all'atto dell'evento sismico che ha determinato l'abbandono della dimora, al netto delle variazioni anagrafiche successivamente intercorse.

Nella predisposizione della graduatoria si terrà conto delle seguenti prelezioni:

- 1) **Prioritariamente verranno collocati i richiedenti ospitati in strutture ricettive ;**
- 2) *Successivamente verranno collocati i richiedenti che risultino proprietari dell'immobile di cui al punto 2) dell'art. 1 del presente Avviso;”*

due nuclei familiari sono risultati idonei all'assegnazione degli alloggi presenti nel territorio di Mosciano S.A, stante l'inagibilità delle rispettive abitazioni – come da schede AEDES, compilate con esito “ E “ - , **con l'ulteriore precisazione che l'assegnazione delle unità immobiliari sarebbe stata da considerarsi alternativa alle altre forme di assistenza (strutture ricettive o CAS) e, tra i nuclei familiari idonei, il nucleo riconducibile al sig. (...Omissis dati personali per ragioni di privacy) ha presentato richiesta/dichiarazione, acquisita al protocollo dell'Ente in data 14.02.2020, al n° 3290, con istanza per “... continuare ad essere assistito in quanto in attesa di assegnazione di una unità immobiliare di cui all'art. 14 del DL 8/2017”;**

RILEVATO che, nel dispositivo della citata Deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 04/10/2019, al fine di procedere all'assegnazione degli alloggi ai nuclei familiari risultati idonei, nell'esigenza di dotarsi di criteri per tenere conto delle metrature e del numero massimo di occupanti, si è stabilito di applicare (analogicamente) le previsioni stabilite dalla Regione Abruzzo, all'art. 2 della legge n. 96 del 1996, recante “Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”, ovvero:

“Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.

Superficie convenzionale complessiva: (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio)

-45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone;

-60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone;

-75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone;

-95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre.”

CONSIDERATO:

- che, in applicazione dei suddetti criteri, all’esito della procedura è stato stabilito di assegnare i seguenti alloggi, come riportati nell’elenco visibile nell’area riservata ai Comuni sul portale del C.O.R Abruzzo - sisma 2016:

Nucleo familiare n.1 (Omissis...) componenti n. (Omissis), alloggio mq 83,52;

Nucleo familiare n.2 (T.A.F) -componenti n. 1, alloggio mq 59,75;

- che, come più volte ribadito, **la rinuncia agli alloggi eventualmente assegnati a norma del precedente periodo avrebbe determinato la decadenza da qualsiasi beneficio di assistenza;**

EVIDENZIATO, pertanto, come la procedura ad evidenza pubblica, attivata a fronte dell’Avviso conseguente alla manifestazione di volontà espressa dall’Amministrazione comunale, e formalizzata con Deliberazione di Giunta n° 92 del 02/07/2019, contenesse tutti gli estremi, i parametri, i criteri e ogni altro elemento utile alla più piena conoscenza da parte degli interessati/aventi diritto, nonché tutte le caratteristiche idonee alla rispondenza dell’atto ai criteri di trasparenza e imparzialità, nonché di ragionevolezza delle scelte operate dall’Ente nell’ambito della normativa nazionale, regionale e specifica dell’ambito di riferimento;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- Nota COR Abruzzo n° 1122 del 10/04/2019, avente ad oggetto “Decreto SMEA n° 78/2019 recante (...) *acquisto unità immobiliari da utilizzare per l'emergenza abitativa (...)*”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 02/07/2019;
- Deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 04/10/2019
- OCDPC n° 614 del 12/11/2019, GURI Serie Gen. 271 del 19/11/2019 e, in particolare, art. 1, comma 8 e art. 5, comma 3;
- Nota ATER ns prot. n° 3541 del 18/02/2020;
- Nota Comune prot. 4436 del 28/02/2020, indirizzata all’Hotel Cristallo e alla Regione Abruzzo/SMEA;
- Nota Comune prot. 11135 del 29/06/2020;
- Nota SMEA ns. prot. n°11795 del 08/07/2020, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di sistemazione presso strutture ricettive (...)*”;
- Nota ATER ns prot. n° 12184 del 13/07/2020, avente ad oggetto “*(...) Comunicazione dati alloggi e relative pertinenze*”;
- Determinazione RG 464 del 30/07/2020, n° 25
- Nota SMEA n° 10916 del 18/08/2020, avente ad oggetto “OCDPC n. 614 del 2019, art. 5, c.5 e n. 670 del 2020, art. 1, c.3. *Precisazioni applicative*”;
- Nota Comune prot. 13619 del 30/07/2020,;
- Nota Comune prot. 13659 del 30/07/2020, indirizzata all’Hotel Cristallo e alla Regione Abruzzo (SMEA);
- Nota Comune prot. 14312 del 10/08/2020, indirizzata alla Regione Abruzzo (SMEA);
- Nota SMEA ns. prot. n°14514 del 12/08/2020, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di sistemazione presso strutture ricettive (...)*”;
- Nota SMEA ns. prot. n°14610 del 13/08/2020, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di sistemazione presso strutture ricettive (...)*”;
- Nota Comune prot. 14695 del 18/08/2020, di convocazione del sig. (Omissis) e successiva nota n° 15052 del 25/08/2020;

- Verbale di riunione del 25/08/2020;
- Nota SMEA ns. prot. 14771 del 19/08/2020, avente ad oggetto “OCDPC nn. 614/2019 e 670/2020 (...). Precisazioni applicative;
- Avviso pubblico assegnazione unità immobiliari, 2° esperimento, prot. n° 17566 del 28/09/2020 (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 103 del 23/09/2020 e pubblicato sull’Albo informatico del Comune dal 28/09/2020 al 16/10/2020), e, in particolare, l’ultimo periodo dell’art. 5, “Disposizioni finali”
- Nota SMEA ns. prot. n°17908 del 02/10/2020, avente ad oggetto “*Contributi di autonoma sistemazione (...)*”;
- Nota Comune prot. 18001 del 05/10/2020, indirizzata alla Regione Abruzzo (SMEA);
- Note Comune n° 18342 del 08/10/2020, n° 20132 del 29/10/2020, n° 20338 del 02/11/2020;
- Nota del sig. (Omissis)., ns prot. n° 20606 del 05/11/2020, di richiesta del CAS;
- Nota n° 21042 del 11/11/2020 e risposta n° 21122 del 12/11/2020, Hotel Cristallo;
- Nota Comune prot. 21860 del 20/11/2020;
- Nota n° 22888 del 03/12/2020;

DATO ATTO:

- che, ad oggi, non risulta essere stata avviata la pratica per la ricostruzione dell’aggregato ID2484, comprendente l’alloggio del nucleo familiare del sig. (Omissis), interessato dall’Ordinanza di sgombero n° 24 del 21.03.2017 del Sindaco del Comune di Mosciano Sant’Angelo (rif. scheda FAST n°16/2017 e scheda AEDES 001 del 17/4/2017, con esito “E”);
- che il nucleo familiare del sig. (Omissis) (composto da n° -omissis- persone), a far data dal 19/05/2017, risulta ospitato presso la struttura ricettiva “Hotel Cristallo” di Giulianova;
- che, in data 22/7/2019, con istanza formulata al n° 16431 di protocollo dell’Ente, i sigg.ri (Omissis). e (Omissis)... (quest’ultima moglie del sig.-Omissis...), a firma congiunta e **con espresso richiamo alla procedura di assegnazione degli alloggi** (unità abitative per l’emergenza terremoto), **chiedevano l’assegnazione di n° 2 alloggi per nucleo familiare;**
- che, a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica, e **sulla base dei requisiti dichiarati dall’interessato** e istruiti dall’Ufficio competente, con esito ufficializzato senza contestazioni, **il nucleo familiare del sig. (Omissis), previa presentazione (prot. n° 3290 in data 14.02.2020) di istanza per “... continuare ad essere assistito in quanto in attesa di assegnazione di una unità immobiliare di cui all’art. 14 del DL 8/2017, è risultato idoneo e quindi assegnatario di un alloggio per mq 83,52, sistemazione da considerarsi alternativa alle altre forme di assistenza (strutture ricettive o CAS);**
- che, in seguito e **successivamente alla convocazione per la individuazione e l’accettazione dell’alloggio**, messo a disposizione dall’ATER in comodato gratuito, il sig. T.M. ha prodotto (prot. 20606 del 5/11/2020) istanza finalizzata ad ottenere il CAS, nella quale ha indicato, quale precisazione, una serie di *modifiche intervenute* e di *requisiti* **che risultano però posseduti dal nucleo familiare, resi disponibili e utilizzati per la graduatoria già all’atto della formulazione dell’istanza, nonché posseduti già all’atto della richiesta di assegnazione di cui al prot. 16431 del 22/7/2019 (vedi capoversi precedenti)** per l’assegnazione dell’alloggio, alternativo al CAS, rendendo di fatto non procedibile (in uno con la normativa specifica e con gli atti fin qui succedutisi) l’assegnazione del CAS, stante – tra l’altro - la disponibilità di una soluzione alloggiativa pienamente idonea e richiesta espressamente dall’interessato;
- che, come da richiesta espressamente formulata, con nota prot. 23519 dell’11.12.2020 il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della Città di Giulianova ha trasmesso la relazione di servizio dalla quale è risultato che **il nucleo familiare del sig. (Omissis), ospitato presso l’Hotel Cristallo di Giulianova e composto da n° (omissis) persone, occupa n° 3 distinte camere per un totale di circa 75 mq complessivi;**
- che, pertanto, alla luce di quanto sommariamente esposto e alla luce dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e contemperamento di tutti gli interessi coinvolti dall’azione

amministrativa (quindi interesse pubblico e interessi secondari pubblici o privati), si ritiene di dover procedere, come peraltro già disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 04/10/2019, stante l'assenza di intervenute e sostanziali modifiche alla situazione esistente all'atto della presentazione dell'istanza prot. n° 20606 del 05/11/2020, all'assegnazione d'Ufficio degli alloggi, anche al fine di notiziare l'ATER e la SMEA in ordine alle rispettive competenze, e permettere anche agli altri eventuali aventi diritto di poter usufruire delle soluzioni abitative messe a disposizione per l'emergenza terremoto, ribadendo ancora che la mancata, formale accettazione degli alloggi nel termine indicato nel dispositivo costituirà **rinuncia e conseguente, inevitabile decadenza da qualsiasi beneficio di assistenza;**

RIBADITO, in via ulteriore:

- che la “*non arbitrarietà delle scelte*” dell'agire amministrativo si esprime nel noto principio di ragionevolezza, e tale principio “assoluto” – che trova fondamento costituzionale nei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento – esprime il legame di *logica consequenzialità* che deve sussistere tra le scelte assunte in sede decisionale dall'Amministrazione, nell'ambito della sua discrezionalità, e le premesse acquisite in sede istruttoria *con riferimento alla situazione di specie*, ossia in relazione ai fatti ed agli interessi in gioco;
- che, in considerazione del detto rapporto di necessaria consequenzialità, la ragionevolezza della scelta presuppone dunque un'operazione di *bilanciamento* degli interessi coinvolti, ponderazione da cui deve scaturire una scelta capace di perseguire il fine pubblicistico;
- che, strettamente connesso al principio di ragionevolezza è il principio del c.d. vincolo del fine, che costituisce diretto corollario del principio di legalità, in ossequio al quale «*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge*» (art. 1, co. 1, L. 241/1990), ossia gli scopi di pubblico interesse che l'Amministrazione è tenuta a perseguire nell'esercizio in concreto del potere (c.d. “*funzionalizzazione dell'azione amministrativa*”);
- che il principio di ragionevolezza e il principio del vincolo del fine, unitamente considerati, impongono che *ogni scelta adottata dall'Amministrazione* nell'ambito della sua discrezionalità *sia correlata al fine pubblicistico*, e che di ogni scelta debbano essere evidenziate le ragioni circa la necessità e l'opportunità della scelta medesima in relazione a quel fine;
- che, con il termine “*discrezionalità amministrativa*” si indica il potere riconosciuto all'Amministrazione di *compiere una scelta tra soluzioni tutte astrattamente compatibili* con la disciplina normativa del potere esercitato e, più in particolare, il potere discrezionale, lungi dal configurare un *liberaliter agere* dell'Amministrazione, importa «*una limitata libertà di scelta e di decisione nel prendere i provvedimenti propri di una data funzione*»;
- che tale collegamento con la funzione sottolinea la rilevanza degli interessi al cui perseguimento deve essere preordinato l'agire del soggetto pubblico, giacché tali interessi rappresentano i fini verso cui deve tendere la scelta attraverso la quale si manifesta la discrezionalità;
- che, nella discrezionalità va ravvisata una scelta funzionalizzata, giacché l'ordinamento si preoccupa di condizionare l'azione dell'Amministrazione attraverso dei limiti interni preposti al conseguimento e al soddisfacimento di bisogni sociali;
- che tale concetto costituisce *il discrimen tra discrezionalità amministrativa e situazione di autonomia in cui si trovano i privati*, nei confronti dei quali l'ordinamento si

preoccupa invece di fissare, da un lato, i limiti esterni alla loro azione, e dall'altro lato, condizioni da osservare allorché pongano in essere atti dispositivi della propria sfera giuridica, ciò senza comunque prestabilire alcuna finalità alla loro attività;

- che *l'attività discrezionale amministrativa è specificamente ravvisabile nell'attività valutativa piuttosto che in quella volitiva* (quando l'Amministrazione compie le proprie valutazioni gode di piena libertà, nel senso che può reputare o meno pertinente una circostanza di fatto, oppure attribuire maggior o minor rilevanza ad un elemento della fattispecie; *esaurita tale valutazione - recte: esaurito il momento valutativo -, il provvedimento da adottare appare uno soltanto e l'Amministrazione non può che "volere" proprio quest'ultimo*: conseguentemente, tale momento (volitivo) non costituisce esercizio del potere discrezionale, in quanto vincolato da una precedente valutazione, con la conclusione che l'esercizio del potere discrezionale è, insieme, giudizio, come fissazione del valore comparativo degli interessi, e volontà, come scelta della soluzione imposta da tale valutazione; è unilaterale ogni considerazione di esso nell'uno o nell'altro modo:
- che, tra l'altro, la discrezionalità è stata definita come «una ponderazione comparativa di più interessi secondari in ordine ad un interesse primario» e, in relazione a ciò, i criteri [...] alla stregua dei quali avviene la comparazione [di interessi primario e secondari] hanno pienamente il carattere della giuridicità e che, pertanto, la legge del bilanciamento, anche se specificamente dettata in materia di conflitto tra principi costituzionali, trova piena applicazione anche con riferimento al momento di ponderazione tra interesse primario e interessi secondari, in seno al momento decisionale dell'agire amministrativo;
- che, in particolare, gli interessi secondari possono essere legittimamente sacrificati negli stretti limiti in cui ciò sia necessario per il soddisfacimento del pubblico interesse primario, sacrificio solo e nei limiti in cui il perseguimento dell'interesse primario giustifichi, *sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza*, la compressione delle situazioni giuridiche coinvolte nel processo decisionale, nel senso che *tanto maggiore è l'importanza dell'interesse primario perseguito, tanto maggiore e giustificato potrà essere il sacrificio imposto agli interessi secondari coinvolti*, in ossequio ed entro i limiti imposti dal principio del minor sacrificio possibile degli interessi in gioco;

RITENUTO pertanto:

in ossequio ai principi sopra enunciati, e richiamando le motivazioni sopra espresse, di mettere a disposizione, ai fini dell'assegnazione d'Ufficio in favore del nucleo familiare del sig. (Omissis), gli alloggi ATER siti in c.da Santa Maria dell'Arco di Mosciano Sant'Angelo, e individuati al n° 3 e 4 relativamente al piano terra della Palazzina "A", (*come da planimetria in atti, da intendersi parte integrante del presente atto, pur se non materialmente allegata*), identificati catastalmente al foglio 36, particella 855 sub 4 e sub 5, della consistenza complessiva pari a 128,23 mq e relative pertinenze;

di valutare la soluzione scelta, in accordo con l'Amministrazione, del tutto congrua e adeguata alle necessità manifestate, alla luce di quanto fin qui evidenziato (anche con riguardo all'attuale e documentata sistemazione in struttura ricettiva), nonché assolutamente idonea a soddisfare sia le esigenze del nucleo familiare, sia l'impellente e non più rinviabile duplice esigenza di contenere gli alti costi pubblici e di ottimizzare le risorse messe a disposizione;

DATO ESPRESSAMENTE ATTO E RIBADITO che la mancata, formale accettazione degli alloggi **entro il termine del 31.12.2020** costituirà **rinuncia e conseguente, inevitabile, decadenza da qualsiasi beneficio di assistenza;**

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 29.04.2008;

Richiamato il Decreto sindacale n° 9 del 07.09.2020;

Vista e richiamata la Determinazione RG 594 del 22.09.2020, n° 45;

Attesa la competenza all'adozione del presente atto di gestione,

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

1. Di approvare la premessa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
2. Di mettere a disposizione, ai fini dell'assegnazione d'Ufficio in favore del nucleo familiare del sig... (Omissis), gli alloggi ATER siti in c.da Santa Maria dell'Arco di Mosciano Sant'Angelo, e individuati al n° 3 e 4 relativamente al piano terra della Palazzina "A", (*come da planimetria in atti, da intendersi parte integrante del presente atto, pur se non materialmente allegata*), identificati catastalmente al foglio 36, particella 855 sub 4 e sub 5, della consistenza complessiva pari a 128,23 mq e relative pertinenze;
3. Di notificare, per il tramite PEC, il presente provvedimento al sig. (Omissis), presso la struttura ricettiva "Hotel Cristallo" di Giulianova;
4. Di comunicare il presente provvedimento all'ATER di Teramo e alla SMEA;
5. Di dare atto che la mancata, formale accettazione degli alloggi **entro il termine del 31.12.2020** costituirà **rinuncia e conseguente, inevitabile, decadenza da qualsiasi beneficio di assistenza;**
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi della Legge 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Mosciano S.A., li 14/12/2020

**Il Responsabile del Servizio
Lodovico Serranò**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 15/12/2020

Istruttore Amministrativo

Antonio Del Vescovo